

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VII LEGISLATURA —————

(N. 1618-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE MIRAGLIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1979

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90,
concernente norme di attuazione dei regolamenti comunitari
relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva

Comunicata alla Presidenza il 27 aprile 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge, di cui, col presente provvedimento, si chiede la conversione, si riallaccia al nuovo regolamento CEE n. 1562/78 del 29 giugno 1978 che modifica il regolamento n. 136/66, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e rappresenta una importante conquista dovuta all'impegno di lotta dei produttori e alla larga unità realizzatasi fra le forze associative agricole.

La normativa comunitaria contiene, a mio parere, aspetti negativi come la prosecuzione di una politica dei prezzi senza efficaci interventi sulle strutture, ma contiene anche aspetti nuovi e importanti che vanno valorizzati.

Appare utile, pertanto, premettere in quale contesto di interventi — introdotti col nuovo regolamento — si inserisce l'aiuto comunitario al consumo dell'olio, di cui si occupa il decreto-legge in esame:

L'aumento del prezzo alla produzione che passa per 1 quintale di olio, 3° grado di acidità, da lire 193.413,40 a lire 221.037,46;

la conferma dell'integrazione ai produttori di olive;

L'aumento dell'integrazione da lire 51 mila 498,24 a lire 54.226,30 al quintale di olio con la garanzia che per tre anni non sarà ridotta, mentre può aumentare. Viene istituito un nuovo meccanismo di erogazione dell'integrazione con un trattamento diverso tra produttori non associati — ai quali l'integrazione viene corrisposta sulla base di rese forfettarie e unicamente se hanno raccolto le olive destinandole alla molitura — e produttori associati ai quali, attraverso le associazioni riconosciute, l'integrazione è corrisposta per l'olio effettivamente prodotto;

la fissazione di un prezzo di entrata dell'olio che non dovrà premiare quello di importazione;

un impegno della CEE a predisporre un programma di ristrutturazione del settore;

la modifica della scala dei prezzi. Il prezzo di intervento, in tale scala, viene subito dopo il prezzo alla produzione, offrendo maggiore tutela al produttore. Il prezzo orientativo di mercato, inferiore a quello di intervento, è fissato in rapporto ai prezzi degli olii di semi e, nei fatti, costituisce un prezzo politico, in quanto sganciato dall'effettivo andamento del mercato dell'olio di oliva, stabilito per favorire soprattutto la concorrenzialità di quest'ultimo aumentando il consumo nei riguardi degli olii di semi.

È stato istituito, così, per il consumo un aiuto, di cui una parte dovrà essere utilizzata per azioni di promozione e di propaganda. L'entità di tale aiuto è stata definita intorno alle 300 lire per ogni chilogrammo di olio confezionato immesso al consumo, per un importo che, per la corrente campagna di commercializzazione, si calcola possa ammontare complessivamente a circa 100 miliardi.

Si tratta di una spesa aggiuntiva della Comunità, ottenuta modificando la proposta iniziale della Commissione, che prevedeva invece un aiuto alla commercializzazione da finanziare riducendo l'integrazione alla produzione; deve assolvere, come si è detto, ad una funzione specifica, cioè quella di vendere l'olio di oliva a prezzi concorrenziali rispetto a quello di semi.

A tale scopo il regime di aiuto al consumo viene accordato, in base ai regolamenti CEE attuativi, nella fase più vicina al consumatore, che è quella dell'impresa di confezionamento dell'olio di oliva in piccoli imballaggi, tradizionalmente richiesti dal consumatore, di contenuto netto, pari o inferiore a 5 litri, muniti di un sistema di chiusura irrecuperabile e recanti il numero di identificazione previsto.

L'articolo 11 del nuovo regolamento CEE prevede la possibilità che l'aiuto al consumo venga gestito da un organismo interprofessionale, sotto il controllo dello Stato. In forza di tale disposizione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, si prevede che l'AIMA possa affidare la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio all'ORNACOL, costituito dalle organizzazioni dei produttori agricoli, degli industriali e dei commercianti maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'idoneità dell'organismo a svolgere i compiti di gestione inerenti al regime dell'aiuto viene riconosciuta con apposito decreto interministeriale. Con detto riconoscimento lo organismo acquista la personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che esercita, nei confronti del medesimo, i poteri previsti dall'articolo 25 del codice civile. L'AIMA provvede ad impartire al predetto organismo le necessarie disposizioni per l'attuazione dei compiti ad esso affidati ed a controllarne l'attività. I rapporti tra l'AIMA e l'organismo sono disciplinati da apposite convenzioni, ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni; lo stesso tipo di convenzioni che hanno regolato in passato i rapporti tra l'AIMA e alcuni enti, tra cui alcuni ESA, per quanto riguarda i compiti di istruttoria e il pagamento dell'integrazione di prezzo comunitaria sull'olio ai produttori agricoli.

Per coprire le spese derivanti dallo svolgimento dei compiti attribuiti, l'ORNACOL viene autorizzato a riscuotere dai beneficiari una quota parte dell'aiuto, determinato per la corrente campagna 1978-79 nella misura del 4 per cento, pari a circa 12 lire per chilogrammo di olio di oliva confezionato ed immesso al consumo.

L'AIMA, mediante ordinativo diretto emesso su capitolo del proprio bilancio, fornisce le somme necessarie all'erogazione dell'aiuto all'organismo, che è tenuto a rendere, entro due mesi dalla fine della campagna, i rendiconti.

L'articolo 2 del decreto-legge prevede, poi, tutta una serie di controlli presso gli stabilimenti di confezionamento, i magazzini e i depositi fuori fabbrica delle imprese confezionatrici a cura del personale dell'ORNACOL che abbia conseguito la qualifica di guardia particolare. Per la identificazione di tale personale sono previste altresì speciali tessere rilasciate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nello stesso articolo è inoltre prevista una serie di sanzioni per i casi di infrazione da parte delle imprese confezionatrici: si va dalla decadenza dal diritto all'aiuto comunitario a sanzioni amministrative.

In sede di dibattito in Commissione sono emerse talune perplessità sulla opportunità di affidare ad un organismo privato compiti che potrebbero essere svolti dalla stessa Azienda di Stato; perplessità espresse, in sede consultiva, anche dalle Commissioni affari costituzionali e finanze e tesoro.

La Commissione, comunque, tenuto conto delle osservazioni avanzate dal rappresentante del Governo sulle difficoltà operative in cui attualmente si trova la struttura dell'Azienda di Stato, ha ritenuto opportuno proporre a questa onorevole Assemblea la conversione in legge del decreto-legge, con delle modifiche che limitano la portata del ricorso al predetto organismo privato. Nel testo proposto dalla Commissione si prevede infatti che l'AIMA possa avvalersi dell'organismo privato fino a che non si sarà provveduto alla ristrutturazione della stessa azienda di Stato e che i rapporti tra AIMA e ORNACOL siano regolati da convenzioni di durata annuale. La Commissione propone, inoltre, l'introduzione di due articoli aggiuntivi con i quali si istituisce un comitato centrale consultivo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alle organizzazioni dei produttori di olio di oliva.

MIRAGLIA, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

11 aprile 1979

La Sottocommissione per i pareri, esaminato il disegno di legge, esprime perplessità in ordine al ricorso ad un organismo privato, quale l'ORNACOL, per lo svolgimento di compiti che possono essere espletati dalla AIMA.

Nel caso in cui la Commissione di merito dovesse ritenere opportuno il ricorso all'ORNACOL, si esprime parere favorevole a condizione che sia introdotto un emendamento atto a limitare temporalmente tale disciplina, nelle more del riordinamento dell'AIMA, cui appare più opportuno, anche per ragioni di garanzie formali, affidare i compiti di gestione e di controllo inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva.

MANCINO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, concernente norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, concernente norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, concernente norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva

Articolo unico.

Il decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, concernente norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

nel primo comma, dopo la parola: « (AIMA) » sono inserite le seguenti: « , fino a che non si sarà provveduto al suo riordinamento, »;

nel quarto comma, dopo la parola: « convenzioni », è inserita la seguente: « annuali »;

nel quinto comma, le parole: « L'onere per l'espletamento dei compiti affidati resta a carico dell'Organismo, che » sono sostituite con le seguenti: « A copertura delle spese derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al primo comma, l'Organismo »;

dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-bis. — Al fine di seguire lo svolgimento delle attività inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il "Comitato centrale consultivo per l'aiuto al consumo dell'olio di oliva".

È compito del Comitato:

seguire l'andamento degli interventi svolti per favorire il consumo dell'olio di oliva;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

proporre misure intese al migliore funzionamento dell'Organismo, di cui al precedente articolo 1;

presentare proposte al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per eventuali modifiche al regime dell'aiuto al consumo;

fornire indicazioni in ordine ai controlli da effettuare.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o per sua delega da un Sottosegretario di Stato ed è composto:

dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli o da un suo delegato;

dal direttore generale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo o da un suo delegato;

dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato;

da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da tre rappresentanti degli industriali, tre rappresentanti dei commercianti oleari ed uno dei frantoiani, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da due rappresentanti delle associazioni dei produttori olivicoli maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari;

da due esperti, particolarmente qualificati, anche estranei alle Amministrazioni dello Stato.

La segreteria è affidata a un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a direttore di divisione aggiunto.»;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

« Art. 2-ter. — Le organizzazioni di produttori di olio e di olive di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 1978 ammesse con decreto ministeriale del 29 gennaio 1979 alla applicazione delle norme derogatorie contenute nel regolamento CEE n. 2752/78, acquistano la personalità giuridica di diritto privato e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, previste per le unioni di associazioni riconosciute. »

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le occorrenti norme di attuazione della disciplina comunitaria relativa al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva che entra in applicazione il 1° aprile 1979;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

Per lo svolgimento dei compiti di gestione e di controllo inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, previsto dall'articolo 11 del regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento CEE n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, e disciplinato dal regolamento CEE n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) può avvalersi dell'« Organismo nazionale per la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva - ORNACOL », costituito dalle organizzazioni dei produttori agricoli, degli industriali e dei commercianti oleari maggiormente rappresentative in campo nazionale.

L'idoneità dell'Organismo a svolgere i compiti di gestione inerenti al regime dell'aiuto è riconosciuta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con detto riconoscimento l'Organismo acquista la personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che esercita, nei confronti del medesimo, i poteri previsti dall'articolo 25 del codice civile.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Per lo svolgimento dei compiti di gestione e di controllo inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, previsto dall'articolo 11 del regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento CEE n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, e disciplinato dal regolamento CEE n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), fino a che non si sarà provveduto al suo riordinamento, può avvalersi dell'« Organismo nazionale per la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva - ORNACOL », costituito dalle organizzazioni dei produttori agricoli, degli industriali e dei commercianti oleari maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede ad impartire all'Organismo le necessarie disposizioni per l'attuazione dei compiti ad esso affidati ed a controllarne l'attività. In tali disposizioni devono, in particolare, essere precisate le modalità per l'espletamento dei controlli sul regime di aiuto al consumo.

I rapporti tra l'Azienda e l'Organismo sono disciplinati da apposite convenzioni, ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni.

L'onere per l'espletamento dei compiti affidati resta a carico dell'Organismo, che è autorizzato a riscuotere dai beneficiari il contributo previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 136/66, come modificato dal regolamento CEE n. 1562/78, mediante ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di aiuto. La misura del contributo è determinata, in una aliquota percentuale dell'aiuto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'inizio di ciascuna campagna. Per la campagna 1978-79 tale aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento.

Per consentire l'erogazione dell'aiuto l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, in relazione alle specifiche assegnazioni effettuate dalle Comunità europee, fornisce all'Organismo le somme necessarie mediante ordinativo diretto da emettersi su apposito capitolo del proprio bilancio.

L'Organismo è tenuto a rendere all'Azienda, entro due mesi dalla fine della campagna, i rendiconti delle somme erogate per l'aiuto al consumo. Tali rendiconti sono soggetti al controllo dell'ufficio di ragioneria e dell'ufficio della Corte dei conti, di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Art. 2.

I dipendenti dell'Organismo di cui al precedente articolo 1 addetti ai controlli sono autorizzati ad eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni negli stabilimenti di confezionamento, nei magazzini e nei depositi fuori fabbrica delle imprese confezionatrici, riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 3089/78, ed in quelli delle ditte loro fornitrici o cessionarie, nonchè a richiedere alle stesse l'esibizione della contabilità prescritta per la concessione dell'aiuto, dei registri previsti ai fini fiscali, dai quali possa desumersi il movimento degli olii entrati e di quelli usciti ed il movimento delle confezioni. Gli stessi sono altresì autorizzati a prelevare campioni secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Identico.

I rapporti tra l'Azienda e l'Organismo sono disciplinati da apposite convenzioni annuali, ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni.

A copertura delle spese derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al primo comma, l'Organismo è autorizzato a riscuotere dai beneficiari il contributo previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 136/66, come modificato dal regolamento CEE n. 1562/78, mediante ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di aiuto. La misura del contributo è determinata, in una aliquota percentuale dell'aiuto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'inizio di ciascuna campagna. Per la campagna 1978-79 tale aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I soggetti di cui al precedente comma devono conseguire il riconoscimento, da parte del prefetto di Roma, della qualifica di guardia particolare ai sensi delle norme contenute nel titolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione. Tale riconoscimento abilita i suddetti all'espletamento dei controlli in tutto il territorio nazionale.

Per la loro identificazione personale gli stessi soggetti devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le imprese confezionatrici che richiedono l'aiuto al consumo dell'olio di oliva in misura superiore a quella accertata decadono dal diritto all'aiuto per le quantità cui si riferiscono le relative domande e sono assoggettate, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza.

In caso di irregolare tenuta della contabilità prescritta ai fini della concessione dell'aiuto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

Alla applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto competente per territorio, su rapporto degli addetti ai controlli o dell'Organismo di cui al precedente articolo 1.

Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Le infrazioni previste dal quarto comma del presente articolo comportano, altresì, per le ditte confezionatrici il ritiro del riconoscimento di cui al regolamento CEE n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978 per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno. Tale ritiro è disposto con lo stesso provvedimento che irroga la relativa sanzione e di esso è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 2-bis.

Al fine di seguire lo svolgimento delle attività inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il « Comitato centrale consultivo per l'aiuto al consumo dell'olio di oliva ».

È compito del Comitato:

seguire l'andamento degli interventi svolti per favorire il consumo dell'olio di oliva;

proporre misure intese al migliore funzionamento dell'Organismo, di cui al precedente articolo 1;

presentare proposte al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per eventuali modifiche al regime dell'aiuto al consumo;

fornire indicazioni in ordine ai controlli da effettuare.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o per sua delega da un Sottosegretario di Stato ed è composto:

dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli o da un suo delegato;

dal direttore generale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo o da un suo delegato;

dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato;

da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da tre rappresentanti degli industriali, tre rappresentanti dei commercianti oleari ed uno dei frantoiani, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da due rappresentanti delle associazioni dei produttori olivicoli maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari;

da due esperti, particolarmente qualificati, anche estranei alle Amministrazioni dello Stato.

La segreteria è affidata a un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a direttore di divisione aggiunto.

Art. 2-ter.

Le organizzazioni di produttori di olio e di olive di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 1978 ammesse con decreto ministeriale del 29 gennaio 1979 all'applicazione delle norme derogatorie contenute nel regolamento CEE n. 2752/78, acquistano la personalità giuridica di diritto privato e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, previste per le unioni di associazioni riconosciute.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — MARCORÀ — FORLANI —
ROGNONI — PANDOLFI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)